

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1399

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico regionale”. Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, all’art. 18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77 /CE e 2003/30/CE”;
- il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
- il D.P.R. n. 74/2013, che pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che possono essere recepiti attraverso una specifica normativa;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- Il D.M. 26.06.2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009- Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), allegato 1, al punto 7.1.5 prescrive l’obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica;

- la L. R. del 5 dicembre 2016, n. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale” in attuazione di quanto disposto in materia dal D.Lgs n. 192/2005 e dal relativo D.P.R. n. 74/2013;
- la L. R. del 27 marzo 2018, n. 6 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n.36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”)”.

Premesso che:

- l’art. 3 c.1 della L.R. n. 36/2016 demanda alla Giunta Regionale il compito di adottare disposizioni di dettaglio per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici;
- l’art. 4 c.5 e l’art. 14 c. 3 della L.R. n. 36/2016 demanda alla Giunta Regionale il compito di stabilire il valore e la cadenza del bollino verde da apporre sui rapporti di controllo di efficienza energetica;
- l’art. 16 comma 2 della L.R. 36/2016, nell’ambito delle risorse rivenienti dalla previsione formulata dall’articolo 14, comma 3, della medesima legge, autorizza la Sezione competente a stipulare apposita convenzione con ENEA ai fini della progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici;
- Con DGR n 807 del 29/5/2017 è stata individuata ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della “mission” istituzionale;
- Con la stessa DGR è stato approvato lo schema di Convenzione che regola i rapporti fra Regione Puglia e ENEA, al fine dell’espletamento dell’incarico indicato al punto precedente;

Considerato che:

- Per la copertura dei costi necessari all’implementazione e la gestione del Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le attività di accertamento e ispezioni sulle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti termici è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza, all’efficienza e ai fattori di emissione degli impianti stessi incidendo maggiormente sugli impianti meno efficienti e più inquinanti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale;
- l’art 10 del citato DPR 74/2013, ed in particolare:
 - il comma 2, prevede che le Regioni o le Province autonome provvedano affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti, assumendo i contenuti del decreto 74/2013 come riferimento minimo inderogabile;
 - il comma 3, dispone che tenendo conto delle specificità ambientali, del contesto socioeconomico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, le Regioni e le Province Autonome possano, tra l’altro:
individuare le modalità più opportune per il corretto esercizio degli impianti termici e per lo svolgimento delle attività di controllo;
assicurare la copertura dei costi necessari per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

Considerato inoltre che:

- con nota prot. n. 1529 del 05.05.2017 è stata condivisa con le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali, nonché con le Autorità competenti, la bozza di provvedimenti attuativi della L.R. 36/2016 previsti dagli articoli 3, 4 e 14 della stessa Legge;
- sono pervenute alla Sezione scrivente i seguenti contributi:
 - Collegio dei Periti industriali e periti industriali laureati della Provincia di Lecce
 - Comune di Corato
 - Ordine Architetti e Paesaggisti della Provincia di Taranto
 - Comitato regionale collegi Geometri e Geometri Laureati di Puglia .
 - Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori Provincia di Bari
 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
 - Confartigianato Imprese Puglia
 - CNA-Area Metropolitana di Bari
- tali contributi, consistenti in proposte di revisione e/o di integrazione ai documenti trasmessi, sono stati valutati dalla Sezione competente, portando ad un documento che è stato ritrasmesso con nota prot. 4965 del 28/12/2017;
- con nota prot. n. 240 del 16.01.2018, la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali ha provveduto a invitare le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali, nonché le Autorità competenti, a partecipare a un incontro per il giorno 24.01.2018 al fine di discutere delle osservazioni pervenute relativamente alle bozze dei provvedimenti attuativi previsti dalla L. R. n. 36/2016;
- a valle dell'incontro del 24.01.2018 nonché di un'attenta analisi effettuata dalla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, si è ritenuto poter accogliere quasi la totalità delle osservazioni avanzate nelle bozze dei provvedimenti attuativi.

Tutto ciò premesso

Si propone:

- di ridefinire i criteri per l'esercizio dell'attività relativa al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici, al fine di renderli rispondenti a quanto previsto dal DPR 74/2013;
- di fornire specifiche indicazioni atte a favorire l'uniformità di applicazione della normativa in argomento da parte delle autorità competenti;

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art 4 comma 4 lettera K

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ridefinire i criteri per l'esercizio dell'attività relativa al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli

- impianti termici, al fine di renderli rispondenti a quanto previsto dal DPR 74/2013, come dettagliato negli allegati;
2. di approvare il documento **Allegato A** alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici;
 3. di approvare il documento **Allegato B** alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, avente per oggetto:
 - Tabella A - Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto
 - Tabella B - Valore e cadenza del bollino verde
 - Tabella C - Cadenza ispezioni
 - Tabella D - Tariffe ispezioni con addebito
 4. di stabilire, in fase transitoria, che la cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto e il valore del bollino verde siano quelli statuiti da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione degli stessi da parte della Sezione competente, a sistema a regime, sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.
 5. di stabilire che la data di attivazione del catasto telematica degli impianti termici sarà individuata con apposita Determinazione del dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
 6. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DGR N. _____ - del _____

ALLEGATO A

Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici



1. Riferimenti normativi.

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
- D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
- DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.
- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
- DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.




- DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
- Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.
- Norma numero UNI 10389-1:2009 : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.

2. Definizioni

1. **Accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli *accertamenti* e delle *ispezioni* o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
4. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
5. **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
6. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
7. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di *conduzione* di un *impianto termico*;
8. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'*impianto termico*, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
9. **contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;



10. **controllo**: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un *impianto termico* eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di *manutenzione e/o* riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
11. **esercizio**: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative *all'impianto termico*, come la *conduzione*, la *manutenzione* e il *controllo*, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
12. **fluido termovettore**: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
13. **generatore di calore o caldaia** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla *combustione*;
14. **gradi giorno** di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
15. **impianto termico**: impianto tecnologico destinato ai servizi di *climatizzazione invernale o estiva* degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli *impianti termici* gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati *impianti termici* apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli *impianti termici* quando la somma delle *potenze nominali del focolare* degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati *impianti termici* i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
16. **impianto termico di nuova installazione** è un *impianto termico* installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di *impianto termico*;
17. **ispezioni sugli impianti termici**: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
18. **locale tecnico**: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al *responsabile dell'impianto* o al soggetto delegato;
19. **macchina frigorifera**: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
20. **manutenzione**: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;



21. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e *manutenzione* degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
22. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'*impianto termico*;
23. **occupante** è chiunque, pur non essendone *proprietario*, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
24. **organismo esterno** è un soggetto individuato *dall'autorità competente* per la realizzazione del sistema delle *ispezioni* e degli *accertamenti* che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
25. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)** è personale esperto incaricato dalle *autorità competenti* per l'effettuazione di *accertamenti* e *ispezioni sugli impianti termici*, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, *l'ispettore* può operare come parte *dell'organismo esterno* con cui *l'autorità competente* stipula un'apposita convenzione. I professionisti incaricati dei controlli sottoscriveranno apposita dichiarazione dell'inesistenza di motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi con i soggetti controllati.
26. **pompa di calore** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
27. **potenza termica convenzionale** di un *generatore di calore* è la *potenza termica del focolare* diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
28. **potenza termica del focolare** di un *generatore di calore* è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
29. **potenza termica utile nominale**: *potenza termica utile* a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il *generatore di calore* può fornire in condizioni nominali di riferimento;
30. **potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
31. **proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è *proprietario dell'impianto termico*; nel caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del *proprietario* dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
32. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale *manutenzione* di un *impianto termico* che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
33. **rapporto di prova** è il documento che *l'ispettore* deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione;



34. **rendimento di combustione** o *rendimento termico convenzionale di un generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica convenzionale* e la *potenza termica del focolare*;
35. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la *climatizzazione invernale* e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
36. **rendimento di produzione medio stagionale** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
37. **rendimento termico utile di un generatore di calore** è il rapporto tra la *potenza termica utile* e la *potenza termica del focolare*;
38. **responsabile dell'impianto termico**: *l'occupante*, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il *proprietario*, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio; il *proprietario* o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il *terzo responsabile* nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
39. **ristrutturazione di un impianto termico** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un *impianto termico* centralizzato in *impianti termici* individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un *impianto termico* individuale previo distacco dall'*impianto termico* centralizzato
40. **Scheda identificativa** dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata *all'autorità competente* o *all'organismo esterno* a responsabile dell'impianto;
41. **Servizi energetici degli edifici**:
- climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
42. **soggetto esecutore**: *autorità competente* o *organismo esterno* delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;



43. **sostituzione di un generatore di calore** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
44. **sottosistema di generazione**: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- prodotto dalla *combustione*;
 - ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
 - contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 - contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
45. **"teleriscaldamento" o "teleraffrescamento"**: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
46. **terzo responsabile dell'impianto termico**: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la
47. **responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici**;
48. **unità cogenerativa**: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
49. **unità di micro-cogenerazione**: unità di *cogenerazione* con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
50. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti** sono i valori di potenza massima e di *rendimento* di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.


3. Soggetti Responsabili

3.1 Responsabile dell'impianto termico

Il Responsabile dell'impianto termico è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
- demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
- provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013 ed alla DGR n. _____ del _____ del _____ avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;



- e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013 ed alla DGR n. _____ del _____, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente;
- g) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
- la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
 - copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
 - copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - il libretto di impianto;
 - i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.
- h) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
- la scheda identificativa dell'impianto di cui al punto 41. del paragrafo definizioni;
 - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;
 - nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;
- i) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
- la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico;
 - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico;
 - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore;
- j) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui al paragrafo "Accertamenti e Ispezioni" firmando per presa visione il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.

Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile.


La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

3.2 Terzo responsabile dell'impianto termico

Il Terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a questi ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

In tale veste, tra l'altro, deve:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante;
- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
- d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati;
- f) nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001.



relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

3.3 Manutentore

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli e le manutenzioni di cui al paragrafo successivo con attrezzatura idonea, certificata e tarata, così come previsto dalla normativa

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1., 2., 3. e 4., dell'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013;
- d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se);
- e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

3.4 Conduttore

Il Conduttore, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

4. Controllo e manutenzione degli impianti termici.

1. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, comma 1), nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista.

1bis. Laddove la tipologia dell'impianto lo richieda, in quanto utilizzi gas fluorurati ad effetto serra di cui al D.P.R. 43 del 2012, le imprese devono possedere inoltre l'apposita certificazione F-Gas.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione di apparecchi



e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI e dalla buona regola tecnica.

4. In occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite antecedentemente sull'impianto.

5. Controllo di efficienza energetica.

1. Come stabilisce l'art. 8 del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 3 del presente allegato su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW si effettua un controllo di efficienza energetica.

2. Le operazioni di cui al precedente punto sono effettuate secondo i rispettivi modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, come specificato nella Tabella A dell'Allegato B del presente atto. Si conferma, in fase transitoria, la cadenza di trasmissione con Bollino del RCEE (Anni) stabilita da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione della stessa da parte della Sezione competente, a sistema a regime sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.

3. In occasione del controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive il rapporto di controllo di efficienza energetica.

4. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici con la procedura indicata al paragrafo 9 "Catasto degli impianti termici".

5. Una copia del rapporto è rilasciata al Responsabile di impianto, che la conserva e la allega al libretto di impianto.

6. Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.

1. In qualunque occasione venga redatto, il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici con la procedura indicata al paragrafo 9 "Catasto degli impianti termici", entro e non oltre il termine di 45 gg dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto.

1bis. Inoltre, in occasione delle scadenze di cui alla tabella A del presente Allegato, il rapporto di controllo di efficienza energetica è corredato dal bollino verde di cui al paragrafo 7 del presente Allegato.

2. Nei casi di cui al comma 1bis, all'atto dell'inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo secondo quanto specificato nella Tabella B di cui all'Allegato B del presente atto (Tab. B: Valore e cadenza del bollino verde).

Si conferma, in fase transitoria, il contributo del bollino verde stabilito da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso da parte della Sezione competente, a sistema a regime, sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.



3. Il pagamento del contributo può essere effettuato esclusivamente on-line nel sistema del Catasto.
4. Il pagamento del contributo è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica del rapporto di controllo al Catasto.
5. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto. Se l'incaricato non possiede una propria firma digitale, il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere firmato dall'impresa da cui dipende l'operatore medesimo purchè resti evidenza di chi ha effettuato l'operazione di controllo e manutenzione dell'impianto.
6. La trasmissione dei rapporti di efficienza energetica può, in ogni caso, avvenire anche per il tramite delle Associazioni di Categoria dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Il rapporto tra il richiedente il servizio e l'Associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le Parti.
7. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione è inferiore al minimo di legge come stabilito dal DPR n. 74/2013 nell'Allegato B (Valori Minimi Consentiti Del Rendimento Di Combustione), o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, la trasmissione avverrà senza il pagamento del contributo previsto in Tabella B di cui all'Allegato B del presente atto (Tab. B: Valore e cadenza del bollino verde).
8. Nel caso in cui si verificano una o entrambe le suddette condizioni, l'impianto sarà infatti automaticamente oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi a carico del responsabile dell'impianto secondo quanto riportato nella Tabella D dell'Allegato B (Tab. D: Tariffe ispezioni con addebito) del presente atto. Analogamente, l'impianto è assoggettato a visita ispettiva qualora l'invio telematico del rapporto di controllo di efficienza energetica sia stato omesso, risultati tardivo o se ne evinca il mancato rispetto delle corrette scadenze manutentive. L'addebito dei costi di ispezione saranno a carico del responsabile dell'impianto qualora esso stesso sia responsabile del verificarsi delle condizioni oggetto di visita ispettiva, diversamente il responsabile di impianto potrà avvalersi sul manutentore.

7. Bollino verde.

1. Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013 e ai sensi dell'art. 4 c.6 della L.R. n. 36/2016, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del "Catasto degli impianti termici", è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.
 2. Tale contributo resta, in fase transitoria, quello statuito da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso da parte della Sezione competente, a sistema a regime sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.
 3. Il pagamento del bollino avviene attraverso lo strumento del portafoglio digitale.
- 3bis. L'acquisizione dei bollini può altresì essere effettuata da parte delle Associazioni di Categoria dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano regionale di cui il manutentore intenda avvalersi. Tali Associazioni di categoria saranno all'uopo abilitate attraverso apposito profilo con facoltà di acquisto dei titoli per conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e l'Associazione di Categoria sarà demandato a specifiche intese tra le Parti.



Qualora l'acquisizione avvenga da parte di una Associazione, quest'ultima provvederà a caricare il titolo direttamente nel portafoglio elettronico del manutentore nel cui interesse il titolo è stato acquistato.

4. Si rettifica l'art. 4 c.5 della L.R. n. 36/2016 come segue : *"Il bollino verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con cadenza e valore stabilito con provvedimento di Giunta regionale. Come previsto dall'articolo 10 del d.P.R. 74/2013 il costo è a carico dei responsabili degli impianti; il manutentore lo acquisisce per il proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di costi aggiuntivi."*

5. Il contributo del Bollino Verde andrà nelle casse di ciascuna Autorità competente per finanziare le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici.

8. Accertamenti e Ispezioni

8.1. Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

1. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi *potenza termica utile nominale* non minore di 10 kW ;
- b) impianti di *a ciclo frigorifero* con *potenza termica utile nominale*, in uno dei due servizi (*riscaldamento/raffrescamento*) non minore di 12 kW.

2. Come stabilisce l'art. 9 c.1 del DPR n. 74/2013, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

3. Ai sensi dell'art. 9 c. 5 del DPR n. 74/2013, in caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C dello stesso decreto.

8.2. Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la *climatizzazione invernale ed estiva* dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente *rapporto di controllo di efficienza energetica* di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

8.3 Accertamenti

1. Per gli impianti di *potenza termica utile nominale* compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla *climatizzazione invernale* e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di *potenza termica utile nominale* compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del *rapporto di controllo di efficienza energetica* inviato al *soggetto esecutore* è sostitutivo dell'ispezione, fatte comunque salve le ispezioni a campione di cui al paragrafo 8.4 lett. g) del presente allegato.

2. Nella fase di *accertamento* dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:



- a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il *soggetto esecutore* deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del *responsabile dell'impianto*. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;
- b) altre anomalie e/o difformità, il *soggetto esecutore* programma un'immediata ispezione con addebito;
- c) difformità tra i dati in possesso del *soggetto esecutore* e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il *responsabile dell'impianto* dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal *soggetto esecutore* stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

8.4 Frequenza delle ispezioni

1. Come stabilisce l'art. 9 c.9 del DPR n. 74/2013, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica entro il termine di cui al paragrafo 6 punto 1 del presente Allegato o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- f) gli impianti, di cui all'articolo 8 comma 7 del DPR 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del medesimo decreto;
- g) per gli impianti di *potenza termica utile nominale* compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla *climatizzazione invernale* e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di *potenza termica utile nominale* compresa tra 12 e 100 kW, fermo restando quanto previsto all'art.8.3, c.1, verranno comunque effettuate ispezioni a campione nella quota massima del 2%, ogni 2 anni. Tale campione sarà selezionato assicurando il rispetto di criteri di equità, trasparenza e distribuzione territoriale. In caso di buon esito dell'ispezione a campione, l'onere relativo resterà a carico dell'autorità competente.

La Tabella C di cui all'Allegato B del presente atto riporta schematicamente gli accertamenti e la cadenza delle ispezioni sugli impianti termici.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le *ispezioni* si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica come definita dall'art. 4 c.2 del D.P.R. n.74/2013.

8.5 Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'*impianto termico* è annunciata al *responsabile dell'impianto*, a cura del *soggetto esecutore*, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

- a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
- b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
- c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.



2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al *responsabile dell'impianto*, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella Tabella D - Tariffe ispezioni con addebito di cui all'Allegato B del presente atto a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al *responsabile dell'impianto*, oltre all'onere di cui al comma 3, il *soggetto esecutore*, su segnalazione dell'*ispettore*, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

5. Il *responsabile dell'impianto*:

a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;

b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore previa intesa col manutentore stesso;

c) dovrà mettere a disposizione dell'*ispettore* la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo *rapporto di efficienza energetica*;

2) le istruzioni riguardanti la *manutenzione* di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del *rapporto di prova* compilate dall'*ispettore*.

6. L'*ispettore* deve:

1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente paragrafo;

2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti *rapporti di prova*;

5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul *rapporto di prova*;

6) compilare il *rapporto di prova* in triplice copia, di cui una sarà consegnata al *responsabile dell'impianto*, una copia sarà conservata dal *soggetto esecutore* e l'altra farà parte del proprio archivio;

b) non deve:

1) eseguire interventi sull'impianto;

2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;


3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della *manutenzione dell'impianto termico* o della persona delegata;

2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);

3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;



4) che la *conduzione* e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di *manutenzione* siano state eseguite secondo le norme vigenti.

7. *L'ispettore* può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del *rapporto di prova* relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al *responsabile dell'impianto*, tramite il *soggetto esecutore*, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al *rapporto di prova*.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo *all'ispettore*.

9 La mancanza del libretto di impianto *e/o l'accertamento* della mancata effettuazione dell'ultimo controllo *e/o* dell'ultima *manutenzione* di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, *l'ispettore* prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso *l'organismo esterno* incaricato delle *ispezioni*, *l'autorità competente* e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al *soggetto esecutore*.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un *rendimento di combustione* inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di *manutenzione* effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore *dalla conduzione* in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 74/2013. Il *responsabile dell'impianto*, dopo l'intervento di *manutenzione*, dovrà inviare al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il *soggetto esecutore* eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il *rendimento di combustione* entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. n. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato *dall'ispettore*. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il *responsabile* avviserà il *soggetto esecutore* circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine utilizzando il modello Comunicazione sostituzione del generatore di calore.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il *soggetto esecutore* abbia ricevuto, la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione sostituzione del generatore di calore attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al *responsabile dell'impianto* la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità *dell'impianto termico* rispetto alla normativa vigente, *l'ispettore* prescrive l'adeguamento. Il *responsabile dell'impianto* può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici *e/o* procedurali *e/o* autorizzativi. Ad intervento effettuato, il *responsabile dell'impianto* trasmette al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il *soggetto esecutore* effettua una ispezione con addebito.



16. Nel caso in cui l'ispezione di cui al comma 14 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

8.6 Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli *impianti termici*, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al *soggetto esecutore*, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di *manutenzione* e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al *soggetto esecutore*.

8.7 Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'*ispettore* ne prende nota. Il *responsabile dell'impianto*, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici ove operante o trasmettendo al *soggetto esecutore* la *scheda identificativa* dell'impianto aggiornata.

2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'*ispettore* annoterà sul *rapporto di prova* la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti.

3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese delle ispezioni con addebito di cui alla Tabella D dell'Allegato B del presente atto.

4. Nel caso di rifiuto del *responsabile dell'impianto* o del suo delegato di sottoscrivere il *rapporto di prova*, l'*ispettore* procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

8.8 Tariffe delle ispezioni con addebito

1. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, siano in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica reso conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo "Controllo di efficienza energetica" e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.

2. Gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica saranno soggetti ad ispezione con addebito a carico del responsabile dell'impianto.

3. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del Responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.



4. Eventuali ispezioni su impianti condominiali effettuate a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l'impianto (art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/93) sono effettuate con addebito, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica; l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia; è invece a carico del condominio se l'ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità. Quanto sopra fatto salva l'applicazione di eventuali sanzioni a carico del Responsabile dell'impianto.

5. Le tariffe di ispezione con addebito sono definite nella Tabella D di cui all'Allegato B del presente atto (Tab. D : Tariffe ispezioni con addebito).

9. Catasto degli impianti termici

1. La Regione Puglia anche attraverso una struttura espressamente delegata istituisce e gestisce il catasto unico regionale degli *impianti termici* degli edifici fruibile on-line, improntato a criteri di omogeneità e coerenza sull'intero territorio regionale anche relativamente alle procedure telematiche di comunicazione e gestione dei dati relativi agli impianti termici censiti.

2. Nel suddetto catasto gli utenti registrano gli impianti termici secondo le indicazioni della Regione. Gli impianti iscritti nel catasto regionale sono dotati di codice identificativo e targa.

3. Il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (*responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore*). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.

5. Il catasto deve permettere la registrazione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle *autorità competenti* da parte dei soggetti preposti (*libretto di impianto scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.*).

5bis. Nell'ambito della gestione del catasto, le autorità competenti saranno tenute:

- a far confluire entro Settembre 2019 i dati relativi agli impianti censiti localmente, nel catasto energetico regionale;

- a caricare tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore al mese solare;

- a validare le dichiarazioni, i rapporti di controllo, le installazioni ed i dati inseriti da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.

6. Il catasto deve consentire anche la stampa di tutti i moduli riguardanti l'esercizio dell'impianto che, una volta firmati, potranno essere trasmessi anche in up-load, con lo stesso sistema, in sostituzione della trasmissione cartacea.

7. Per il tramite dei dati inseriti nel catasto energetico regionale, la Regione Puglia esercita le prerogative di controllo e supervisione in tempo reale delle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori, anche in ordine all'eventuale attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art.2, comma



36/2016. Nelle more della completa strutturazione del catasto energetico regionale, tali attività verranno svolte secondo quanto stabilito agli artt. 11 ed 11bis del presente Allegato.

10. Informazione

1. La Regione anche attraverso l'*autorità competente* o il *soggetto esecutore* provvede, in accordo con le Associazioni di Categoria del settore impiantistico comparativamente più rappresentative sul piano regionale, a progettare ed effettuare una campagna di informazione strutturata e reiterata nel tempo che consenta all'utenza così come alle imprese di manutenzione di comprendere non solo la nuova normativa ma anche il ruolo e le diverse responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione del presente provvedimento.

11. Relazioni sull'andamento delle attività di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici

1. Al fine di consentire la verifica del corretto svolgimento delle attività di controllo degli impianti, entro il 31 Gennaio di ogni anno, le autorità competenti trasmettono alla Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali della Regione Puglia, di seguito Regione Puglia, una relazione dettagliata con indicazione degli impianti sottoposti a controllo nel corso delle campagne attivate nell'anno precedente. La relazione deve contenere l'elencazione degli impianti sottoposti ad accertamento, con tutti i relativi dati come riportati nel RCEE.

2. Allo stesso modo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 ogni due anni i soggetti esecutori trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate.

3. Sulla scorta delle relazioni di cui ai commi precedenti, la Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

11.bis Attivazione dei poteri sostitutivi

1. Qualora le autorità competenti per territorio non provvedano a svolgere correttamente le attività ad esse delegate in forza della L.R. 36/2016 e della DGR n. _____ del _____, la Regione Puglia provvede ad avocarle a sé in attuazione di quanto previsto dall'art.2, comma 3 della L.R. n. 36/2016.

2. In particolare, in caso di mancato invio entro 30 gg dalla scadenza dei termini delle relazioni di cui all'art.11 ovvero di invio di documentazione incompleta, dalla quale non sia possibile dedurre l'effettivo, corretto e completo svolgimento delle operazioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti, la Regione diffida l'autorità competente all'invio o integrazione della documentazione.

3. Laddove l'autorità competente non provveda come sopra entro il termine di ulteriori 30gg ovvero le ulteriori informazioni fornite non risultino esaustive ovvero se ne deduca il non corretto svolgimento delle operazioni di controllo, accertamento e verifica di cui al presente regolamento, la Regione provvederà ad avocare a sé le competenze dell'autorità competente, attivando gli opportuni poteri sostitutivi. La Regione, per il tramite della competente Sezione, sentito il Comitato di cui al paragrafo *Comitato tecnico permanente regionale*, valuterà l'opportunità di affidarle - previa intesa - ad altra autorità competente .



12. Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente.

13. Comitato tecnico permanente regionale

1. Con atto del Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia è costituito, presso il Servizio Energia e Reti Energetiche, un comitato tecnico permanente regionale composto dal:

- a) Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
- b) due esperti in materia di impiantistica termica designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- d) un rappresentante per ciascuna Autorità competente;
- e) due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali

2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) è indicato anche un supplente.

3. Il Comitato si occuperà di esaminare ed approfondire le problematiche che dovessero insorgere nell'applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale, anche al fine di dirimere preventivamente l'insorgere di controversie tra i soggetti a vario titolo coinvolti.

4. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento adottato con atto dirigenziale.

5. Le funzioni del Comitato sono svolte a titolo gratuito.

14. Entrata in vigore

L'entrata in vigore delle presenti disposizioni di dettaglio sarà stabilita con determinazione del dirigente della competente struttura regionale.

15. Norme transitorie

Nelle more della totale entrata a regime del sistema del catasto informatizzato degli impianti termici le autorità competenti continuano ad espletare le proprie attività uniformandosi alle previsioni della L.R. 36/2016 immediatamente esecutive e dei conseguenti provvedimenti attuativi.



DGR N. _____ - del _____

ALLEGATO B

Tabelle




Tabella A- Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (KW)	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (Anni)	Tipo di rapporto controllo efficienza energetica
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo I Allegato II D.M.10/2/2014
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$ ≤ 15 anni	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo I Allegato II D.M.10/2/2014
		$10 \leq P \leq 100$ > 15 anni	2	
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$P > 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M.10/2/2014
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014



Tabella B - Valore e cadenza del bollino verde

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	come stabilito da Autorità competente
	$35 \leq P < 100$	come stabilito da Autorità competente
	$100 \leq P < 350$	come stabilito da Autorità competente
	$P \geq 350$	come stabilito da Autorità competente
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} \leq 50$	come stabilito da Autorità competente
	$50 \leq P_{el} < 1000$	come stabilito da Autorità competente
	$P_{el} \geq 1000$	come stabilito da Autorità competente

Tabella C – Cadenza ispezioni (art. 9 c. 9 DPR 74/2013)

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	$10 \leq P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$20 \leq P < 100$	Ispezioni ogni 4 anni
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	$12 \leq P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	$P \geq 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica



Tabella D - Tariffe ispezioni con addebito

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore e macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	150
	$35 \leq P < 100$	250
	$100 \leq P < 350$	350
	$P \geq 350$	400
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} \leq 50$	350
	$50 \leq P_{el} < 1000$	400
	$P_{el} \geq 1000$	600



Direzione Regionale
 Energia, Infrastrutture e
 Ambiente
 Via...
 70122 Bari

